



SPORT E SALUTE S.P.A.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI

[VERSIONE 5]

INDICE

ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI	3
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL’ELENCO.....	4
ART. 4 – PORTALE FORNITORI DELLA SOCIETA’	5
ART. 5 – MODALITA’ DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI SUL PORTALE E RICHIESTE DI CHIARIMENTO.....	6
ART. 6 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI.....	6
ART. 7 - CLASSI DI IMPORTO.....	7
ART. 8 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI	8
ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	11
ART. 10 - CONTRIBUTO SPESE DI ISCRIZIONE	13
ART. 11 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE	13
ART. 12 - ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.....	19
ART. 13 - ESTENSIONE.....	19
ART. 14 - DURATA DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO.....	21
14.1 Durata dell’iscrizione	21
14.2 Aggiornamento periodico delle informazioni.....	21
14.3 Rinnovo annuale dell’iscrizione	21
ART. 15 - CAUSE DI SOSPENSIONE.....	22
ART. 16 - CAUSE DI CANCELLAZIONE.....	23
ART. 17 - TUTELA DELLA PRIVACY	24
ART. 18 - FORO COMPETENTE	24

ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI

Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi e d'ora in poi anche solo "Società"), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 90 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n° 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "Codice dei Contratti pubblici"), intende istituire il proprio Elenco ufficiale dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (d'ora in poi anche solo "Elenco fornitori") e con il presente Regolamento individua i criteri e le modalità di gestione dello stesso.

L'Elenco fornitori ha lo scopo di definire un numero di operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale richiesti dalla Società per le finalità di cui al successivo articolo 2.

L'Elenco fornitori ha durata indeterminata.

La formazione e la gestione dell'Elenco fornitori, disciplinata dal presente Regolamento, è dettagliatamente illustrata sul Portale fornitori della Società, all'indirizzo <https://fornitori.sportesalute.eu>, sezione "Elenco fornitori", ove è possibile scaricare tutta la documentazione (incluso il presente Regolamento e i modelli di dichiarazione) richiesta a corredo della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, ed acquisire altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte degli operatori economici interessati.

Essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, gli operatori economici possono, in ogni momento di vigenza dell'Elenco fornitori, essere sospesi o, nelle ipotesi più gravi, cancellati dall'Elenco stesso secondo quanto indicato nel presente Regolamento.

Si precisa sin d'ora che tutte le ipotesi di sospensione/cancellazione dall'Elenco fornitori descritte nel presente documento devono intendersi applicabili esclusivamente alle singole categorie merceologiche per le quali l'operatore economico ha presentato Domanda di iscrizione/rinnovo (pertanto un operatore economico può contemporaneamente risultare sospeso su una categoria e mantenere valida l'iscrizione su un'altra categoria).

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Elenco fornitori sarà utilizzato dalla Società come strumento di identificazione degli operatori economici da consultare ai fini dell'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 35, comma 1, lettere c) e d) del Codice dei Contratti pubblici nonché ai fini dell'affidamento di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00.

L'Elenco fornitori della Società potrà altresì essere utilizzato dalle Società partecipate nonché dalle Federazioni sportive nazionali.

Per la scelta degli operatori economici da invitare si procederà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice dei Contratti pubblici, dalle "Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50" nonché dal "Regolamento interno

per gli acquisti sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" in vigore.

La Società si riserva la facoltà di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti, invitando o interpellando anche altri operatori ritenuti idonei.

Resta ferma la facoltà della Società di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Elenco fornitori o di ricorrervi parzialmente, qualora:

- si renda necessario procedere all'affidamento di prestazioni che, per loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco;
- si renda necessario procedere all'affidamento di prestazioni rientranti in categorie merceologiche differenti da quelle oggetto dell'Elenco fornitori;
- sia opportuno assicurare un più ampio confronto concorrenziale nell'ambito della procedura;
- la Società decida di far ricorso al mercato elettronico della PA oppure ad altri canali di approvvigionamento;
- si renda necessario procedere ad affidamenti di importo, al netto dell'IVA, inferiore a € 40.000,00;
- la Società ritenga di provvedere alla individuazione degli operatori da invitare mediante indagini di mercato svolte ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'ELENCO

L'Elenco fornitori è così articolato:

- Sezione I: Fornitori di beni;
- Sezione II: Prestatori di servizi;
- Sezione III: Esecutori di lavori.

Le sezioni sono suddivise in categorie principali e relative (ove presenti) sottocategorie di cui all'allegato elenco ("Allegato A - Elenco categorie merceologiche").

La Società si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste.

E' ammessa l'iscrizione esclusivamente per le categorie principali che sono contrassegnate con asterisco.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

Il presente Regolamento, la Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, le relative dichiarazioni, l'ulteriore documentazione allegata nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Elenco fornitori.

I soggetti richiedenti, quindi, con l'iscrizione non acquisiscono diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla Società in quanto l'iscrizione stessa non costituisce titolo di preferenza.

Eventuali errori, omissioni o manchevolezze di qualsiasi genere nella tenuta, nell'aggiornamento e/o nell'utilizzazione dell'Elenco fornitori da parte della Società non daranno comunque titolo ad alcuno per avanzare ragioni o pretese, di qualsiasi genere nei confronti della Società stessa.

ART. 4 – PORTALE FORNITORI DELLA SOCIETA'

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nella gestione dell'Elenco fornitori, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la Società, la gestione dell'Elenco fornitori è garantita dal Portale fornitori della stessa (disponibile al seguente indirizzo <https://fornitori.sportesalute.eu>), gestito dalla società Bravosolution S.p.A., ed è effettuata mediante un processo informatizzato totalmente dematerializzato.

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Per poter richiedere l'iscrizione all'Elenco fornitori è necessario pertanto, preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere l'abilitazione al Portale fornitori nelle modalità descritte nel documento "Guida all'abilitazione" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

L'operatore economico che fosse eventualmente già abilitato al Portale fornitori non deve richiedere una nuova abilitazione fatta salva la facoltà di contattare il Servizio assistenza fornitori (ai recapiti indicati al successivo articolo 5) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (User ID e Password).

Le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'operatore economico abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dalla Società, e la password.

Le comunicazioni inerenti l'Elenco fornitori saranno effettuate dalla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al momento della registrazione al Portale fornitori.

A tal fine l'operatore economico abilitato, interessato a richiedere l'iscrizione all'Elenco fornitori, elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della registrazione al Portale fornitori.

E' onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Non sono ammesse Domande di iscrizione presentate con modalità differenti.

ART. 5 – MODALITA' DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI SUL PORTALE E RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Per richieste di supporto o chiarimento l'operatore economico è tenuto a contattare il Servizio assistenza fornitori ai recapiti indicati nella sezione "Elenco fornitori" accessibile dalla home page del Portale fornitori.

Una volta trasmessa la Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, secondo le modalità descritte al successivo articolo 11, verrà attivato, all'interno del Portale fornitori, per ciascuna categoria merceologica per la quale è stata richiesta l'iscrizione, un canale di comunicazione dedicato ("Messaggistica on line") che dovrà essere utilizzato per tutte le successive comunicazioni.

ART. 6 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco fornitori i seguenti soggetti:

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società anche cooperative;
2. i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (d'ora in poi anche solo "Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti pubblici");
3. i Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (d'ora in poi anche solo "Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti pubblici").

Gli operatori economici iscritti nell'Elenco fornitori, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, saranno invitati alle procedure nella forma giuridica indicata nell'iscrizione e verranno ammesse esclusivamente le offerte presentate nella medesima forma giuridica.

Potranno iscriversi all'Elenco fornitori sia il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice dei Contratti pubblici sia i singoli operatori economici consorziati che soddisfino singolarmente i requisiti di iscrizione.

Resta inteso che il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti pubblici è tenuto, qualora invitato ad una procedura di gara, ad indicare, in sede di offerta, gli operatori economici consorziati che eseguiranno le prestazioni oggetto della procedura.

Per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice l'indicazione sopra riportata costituisce una facoltà e non un obbligo in quanto il Consorzio può eseguire le prestazioni in proprio.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice dei Contratti pubblici, qualora invitato ad una procedura di gara, potrà indicare, come consorziati esecutori delle prestazioni:

- *gli operatori economici già iscritti nell'Elenco fornitori per la categoria principale oggetto della procedura;*
- *gli operatori economici non iscritti nell'Elenco fornitori.*

Resta inteso che non è ammessa la partecipazione congiunta ad una medesima procedura di gara del Consorzio e dell'operatore economico consorziato indicato dallo stesso come esecutore delle prestazioni oggetto della procedura, pena esclusione dalla gara sia del Consorzio che dell'operatore economico consorziato.

ART. 7 - CLASSI DI IMPORTO

Per ogni categoria merceologica principale sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può essere iscritto sulla scorta dei requisiti indicati nel successivo articolo 8:

A. Beni e Servizi:

- Classe I (fino a € 39.999)
- Classe II (da € 40.000 fino a € 100.000)
- Classe III (da € 100.001 a € 200.000).

[Esclusivamente per alcune Categorie merceologiche, ricomprese nell'elenco di cui all'Allegato IX del Codice dei Contratti pubblici, e indicate nell'Allegato A - Elenco categorie merceologiche]

- Classe IV (da € 200.001 a € 400.000);
- Classe V (da € 400.001 a € 750.000).

B. Lavori:

le classi di importo coincidono con le classifiche SOA (dalla I alla III).

L'iscrizione ad una classe sottintende l'iscrizione alle classi di rango inferiore (ad. es. un operatore iscritto in classe III risulterà iscritto anche nella classe I e II).

A fronte dell'esito positivo del procedimento di iscrizione, l'operatore economico viene ritenuto idoneo a partecipare alle procedure di affidamento per le quali la Società intenda avvalersi dell'Elenco fornitori, nei limiti del valore della classe di importo attribuita (per i lavori si applica quanto previsto all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010).

Si precisa che, con riferimento alle categorie di beni e servizi:

- l'iscrizione alla classe III, abilita l'operatore economico a partecipare alle procedure di affidamento fino all'importo della soglia di rilevanza comunitaria indicato all'art. 35, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti pubblici;
- l'iscrizione alla classe V, abilita l'operatore economico a partecipare alle procedure di affidamento fino all'importo della soglia di rilevanza comunitaria indicato all'art. 35, comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti pubblici.

Le soglie sopra indicate sono soggette a revisione periodica secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici.

ART. 8 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Ai fini dell'inserimento nell'Elenco fornitori, gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

A) [Per tutte le categorie] Requisiti di ordine generale:

1. iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali) per attività inerenti l'oggetto della categoria principale per la quale si richiede l'iscrizione;
2. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dall'Elenco fornitori e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

B) [Per ciascuna Categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione] Requisiti di capacità economico-finanziaria:

1. [solo per le categorie di beni e servizi] Fatturato globale:

Somma dei fatturati globali (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore a 1,5 (unovirgolacinque) volte il valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede l'iscrizione, in riferimento a ciascuna categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche principali, il fatturato globale richiesto deve essere pari alla somma dei fatturati necessari per

l'iscrizione in ciascuna categoria merceologica principale (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione in 2 categorie merceologiche, entrambe per la classe III, il fatturato globale deve essere almeno pari a € 600.000,00; qualora si chieda l'iscrizione in 3 categorie merceologiche, entrambe per la classe V, il fatturato globale deve essere almeno pari a € 3.375.000,00);

2. [solo per le categorie di beni e servizi] Fatturato specifico:

Somma dei fatturati specifici per categoria analoga alla categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione, conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore al valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede l'iscrizione.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche principali, la condizione di cui sopra deve essere rispettata per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione;

C) Requisito di capacità tecnico-professionale:

1. [solo per le categorie di beni e servizi] Servizio di punta:

Avvenuta esecuzione, con esito positivo, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, di una prestazione analoga alla categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione, di importo, IVA esclusa, non inferiore al 30% del valore massimo della classe d'importo prescelta ovvero:

- Classe I: € 12.000,00;
- Classe II: € 30.000,00;
- Classe III: € 60.000,00;
- Classe IV: € 120.000,00;
- Classe V: € 225.000,00.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche principali, la condizione di cui sopra deve essere rispettata per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

Si precisa che per la dimostrazione del servizio di punta è necessario prendere come riferimento temporale i tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data (GG/MM/AAAA) di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori.

Ad esempio, se la domanda è stata presentata il 20/03/2019 è necessario prendere come riferimento temporale, per la dimostrazione del requisito, il periodo che va dal 20/03/2016 al 20/03/2019.

Gli operatori economici interessati devono prendere in considerazione la prestazione ultimata nel periodo sopra indicato, ovvero la parte di essa ultimata nel periodo stesso per quella iniziata in epoca precedente, ovvero la sola parte effettuata nel caso di prestazione in corso di esecuzione al termine del periodo;

2. [solo per le categorie di lavori] Attestazione SOA per le categorie e classifiche per le quali si richiede l'iscrizione.

Resta ferma la facoltà della Società di richiedere ulteriori requisiti speciali per la partecipazione alle singole procedure di affidamento in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso di richiesta di iscrizione da parte di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti pubblici, i Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso.

Nel caso di richiesta di iscrizione, da parte di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti pubblici, si applica quanto segue:

- *[solo per le categorie di beni e servizi]*
 - *i Requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso o, in alternativa, da uno o più operatori economici consorziati che il Consorzio deve obbligatoriamente indicare nell'Allegato 3;*
 - *il Requisito di capacità tecnico-professionale di cui alla precedente lettera C, punto 1, deve essere posseduto e comprovato dal Consorzio stesso o, in alternativa, da uno degli operatori economici consorziati (ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici) che il Consorzio deve obbligatoriamente indicare nell'Allegato 3.*
- *[solo per le categorie di lavori]*
 - *il Requisito di capacità tecnico-professionale di cui alla precedente lettera C, punto 2, deve essere posseduto e comprovato dal Consorzio stesso o, in alternativa, da uno degli operatori economici consorziati.*

Nel caso in cui il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti pubblici intenda utilizzare i requisiti dei propri consorziati devono essere prodotti i seguenti documenti:

- *Allegati 2 e 3 (quest'ultimo solo per richieste di iscrizione nelle categorie di beni e servizi) resi e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici consorziati indicati dal Consorzio ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori.*

Qualora i requisiti di ordine speciale non raggiungano le soglie minime sopra indicate, ma risultino comunque compatibili con l'attribuzione di una classe d'importo inferiore rispetto a quella richiesta per la stessa categoria merceologica principale, si procederà direttamente all'attribuzione della classe d'importo inferiore.

Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale che speciale (fatto salvo quanto precisato al precedente capoverso), comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco fornitori.

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini dell'iscrizione all'Elenco fornitori:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (legale rappresentante) fatto salvo quanto indicato ai successivi articoli;
- possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia della relativa procura.

La restante documentazione deve essere prodotta nelle modalità di seguito descritte.

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano, in questo caso, l'art. 45, comma 1, l'art. 83, comma 3, l'art. 86, commi 2 e 3, l'art. 90, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Gli allegati al presente Regolamento sono editabili. Gli operatori economici interessati devono utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

Il certificato di firma digitale, da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti, deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).

E' onere dell'operatore economico verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del Portale fornitori;
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul Portale fornitori restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane.

Il limite di caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

- 1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
- 2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) e non è scaduto;
- 3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatore temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo le modalità sopra richieste.

ART. 10 - CONTRIBUTO SPESE DI ISCRIZIONE

Quale corrispettivo dei servizi descritti nel presente Regolamento e resi, eventualmente anche avvalendosi di modalità in outsourcing, dalla Società a favore dell'operatore economico, sia in fase di iscrizione che durante la sua permanenza nell'Elenco, è richiesto il versamento di € 250,00 più IVA per l'iscrizione in una categoria merceologica principale, e di ulteriori € 30,00 più IVA per ogni ulteriore categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione.

Per l'iscrizione alle classi IV o V è richiesto il pagamento di un contributo aggiuntivo di € 50,00 più IVA per ciascuna delle categorie merceologiche per le quali sono state selezionate tali classi.

Nel caso in cui l'operatore economico richieda esclusivamente l'iscrizione alla sola classe I per una o più categorie di beni e servizi dovrà procedere al pagamento di € 30,00 più IVA per la prima categoria merceologica principale, e di ulteriori € 15,00 più IVA per ogni ulteriore categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione. Resta inteso che nel caso in cui l'operatore economico estenda l'iscrizione ad una classe superiore alla 1° e/o selezioni categorie di beni e servizi indicando una classe di importo superiore alla 1° e/o selezioni una o più categorie di lavori, dovrà procedere al pagamento delle somme residue fino alla concorrenza degli importi indicati al primo comma.

Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente di cui si riportano gli estremi:

- Intestatario: Sport e salute S.p.A.
- IBAN: IT79K0100503309000000009000
- Causale: "Domanda di Iscrizione Elenco fornitori di Sport e salute". Nella stessa causale deve altresì essere indicata la denominazione e la Partita IVA dell'operatore economico che effettua il versamento.

L'attestazione dell'avvenuto versamento del corrispettivo di iscrizione deve essere prodotta contestualmente alla Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, attraverso l'apposito campo sul Portale fornitori secondo quanto previsto al successivo articolo 11.

A seguito dell'iscrizione dell'operatore economico nell'Elenco fornitori, la Società procederà all'emissione di regolare fattura per l'importo corrisposto.

In nessun caso, né durante l'iter di verifica dei requisiti di iscrizione né a seguito dell'iscrizione dell'operatore economico nell'Elenco fornitori, Sport e salute potrà restituire in tutto o in parte il corrispettivo versato.

ART. 11 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi all'Elenco fornitori l'operatore economico interessato deve:

- A. prendere visione delle presenti Norme e delle Categorie Merceologiche per le quali è possibile richiedere l'iscrizione all'Elenco fornitori (disponibili nell'area "Elenco fornitori" del Portale fornitori);
- B. [solo per gli operatori economici non ancora abilitati al Portale fornitori] richiedere l'abilitazione al Portale fornitori;
- C. far pervenire , attraverso le funzionalità del Portale Fornitori la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE GENERALE

1. Domanda di Iscrizione all'Elenco fornitori (cfr. Allegato 1) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore;
2. [Facoltativa] Presentazione aziendale;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferita ai requisiti di ordine generale (cfr. Allegato 2) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore.

Il dichiarante deve presentare una dichiarazione esauriente che permetta alla Società una valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella dell'operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco fornitori.

L'Allegato 2 va compilato esclusivamente nella parti di competenza.

Nel caso in cui siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del soggetto dichiarante o dell'operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco fornitori (di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, del Codice dei Contratti pubblici) o siano state adottate misure di self cleaning, devono essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Società ogni opportuna valutazione.

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti pubblici, devono essere rese dal legale rappresentante o procuratore per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice stesso.

Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera I), del Codice dei Contratti pubblici devono essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, che hanno operato presso l'Impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la data di presentazione della Domanda di

iscrizione all'Elenco fornitori e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per l'operatore economico.

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti pubblici devono essere rese per entrambi suddetti soci;

4. Copia integrale della visura camerale aggiornata (di data non antecedente a 6 mesi dalla data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori) contenente i nominativi di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
5. Copia, ove presente, del certificato di qualità UNI EN ISO 9001/2015 o successive revisioni (obbligatoria per l'iscrizione nelle categorie di Lavori con classifica SOA equivalente alla III);
6. [in caso di Consorzio] Atto costitutivo del Consorzio;
7. Procura.

Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) deve essere inserita nel sistema la copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile;

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER OGNUNA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE PRINCIPALI PER LE QUALI SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE

8. [solo per le categorie di beni e servizi] Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferita ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, per ognuna delle categorie merceologie per le quali si richiede l'iscrizione (cfr. Allegato 3), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore;
9. [solo per l'iscrizione nelle categorie di lavori] Attestazione SOA per le categorie e classifiche per le quali si richiede l'iscrizione;
10. [solo per l'iscrizione nelle categorie di beni e servizi per le classi II, III, IV, V] Documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale:
 - 10.1. Documenti a comprova del requisito di cui al precedente articolo 8, lettera B), punto 1:
 - 10.1.1. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, **ove presente** (quindi esclusivamente Collegio sindacale o revisore contabile o società di revisione), con allegata copia del

documento di identità del sottoscrittore, attestante l'importo del fatturato globale richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta, relativo agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 1;

(ovvero, in alternativa)

10.1.2. copie dei bilanci consuntivi (o, nel caso di società di persone o Imprese individuali, dei modelli unici o delle Dichiarazioni IVA), compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari, di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 1, dai quali risulti il fatturato globale richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta;

(ovvero, in alternativa)

10.1.3. Dichiarazione di un Commercialista/Ragioniere/Perito commerciale, autorizzato all'esercizio della professione ai sensi della normativa vigente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il dichiarante, assumendosi la relativa responsabilità, attesta l'importo del fatturato globale richiesto per l'iscrizione nella/e categoria/e merceologica/he principale/i prescelta/e, relativo agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 1;

10.2. Documenti a comprova del requisito di cui al precedente articolo 8, lettera B), punto 2:

10.2.1. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, ove presente (quindi esclusivamente Collegio sindacale o revisore contabile o società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante l'importo del fatturato specifico richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta, relativo agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 2;

(ovvero, in alternativa)

10.2.2. copie dei bilanci consuntivi (o, nel caso di società di persone o Imprese individuali, dei modelli unici o delle Dichiarazioni IVA purché si riesca ad evincere la misura del fatturato specifico richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta), compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari, di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 2, dai quali risulti il fatturato

specifico richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta.

In tal caso l'operatore economico è tenuto ad indicare, per ciascun documento, il punto specifico da cui sia possibile evincere la tipologia (causale della fatturazione) e la misura (importo) del fatturato specifico;

(ovvero, in alternativa)

10.2.3. Dichiarazione di un Commercialista/Ragioniere/Perito commerciale, autorizzato all'esercizio della professione ai sensi della normativa vigente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il dichiarante, assumendosi la relativa responsabilità, attesta l'importo del fatturato specifico richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta, relativo agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 2;

(ovvero, in alternativa)

10.2.4. copie dei certificati rilasciati e vistati da committenti pubblici, e/o dichiarazioni di privati, che attestino l'esecuzione di prestazioni analoghe alla categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari a quanto richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta.

Tali predetti certificati, pena l'inammissibilità degli stessi, devono:

- descrivere la prestazione;
- riferirsi agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 2;
- indicare il compenso corrisposto nel triennio riferito agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 2;

Nel caso in cui la certificazione viene fornita per un contratto che prevede una prestazione principale e una o più prestazioni complementari (es. Fornitura di PC e materiali di consumo) la stessa deve intendersi riferita alla prestazione principale (nell'esempio sopra riportato la certificazione si intende riferita alla Fornitura di PC);

10.3. Requisito di cui al precedente articolo 8, lettera C), punto 1:

10.3.1. copia del certificato rilasciato e vistato da committente pubblico, e/o dichiarazione del privato, che attesti la regolare esecuzione di una prestazione analoga alla categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione per un importo - IVA esclusa - almeno pari a quanto richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta.

Tale predetto certificato, pena l'inammissibilità dello stesso, deve:

- descrivere la prestazione;
- riferirsi ad uno dei periodi indicati al precedente articolo 8 lettera C), punto 1;
- indicare il compenso corrisposto nel periodo indicato al precedente articolo 8 lettera C), punto 1;
- contenere un giudizio positivo sintetico in merito alla prestazione svolta.

Nel caso in cui il certificato fa riferimento ad un contratto che prevede una prestazione principale e una o più prestazioni complementari (es. Fornitura di PC e materiali di consumo) lo stesso deve intendersi riferito alla prestazione principale (nell'esempio sopra riportato il certificato si intende riferito alla Fornitura di PC);

11. Attestato di avvenuto versamento del contributo spese di iscrizione secondo quanto previsto all'articolo 10 del presente documento;

D. confermare definitivamente l'invio dei documenti sopra elencati.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se i requisiti posseduti dall'operatore economico sono superiori ai requisiti minimi richiesti come indicati al precedente articolo 8, lettere B) e C), è sufficiente comprovare il possesso dei requisiti minimi richiesti.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco fornitori, i documenti richiesti a comprova dei requisiti devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente alla verifica degli stessi.

Si fa presente che per la sola iscrizione alla classe I per le categorie di beni e servizi non è richiesta la presentazione dei documenti a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. La Società si riserva comunque la facoltà di richiedere, in qualunque momento (anche dopo la conferma dell'avvenuta iscrizione all'Elenco fornitori), tale documentazione da sottoporre a verifica. Qualora, al termine della verifica, fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione fornita in merito ai requisiti di ordine speciale, l'iscrizione dell'operatore economico per la categoria per la quale è stata riscontrata la non rispondenza verrà cancellata.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di non iscrizione all'Elenco fornitori.

Il procedimento di caricamento dei documenti richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori, per una o più categorie merceologiche principali, deve concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dall'avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine sarà necessario ripetere nuovamente l'iscrizione nella categoria per la quale non è stato completato il procedimento.

ART. 12 - ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Ogni Domanda di iscrizione/Aggiornamento, correttamente compilata e corredata da tutte le dichiarazioni/documentazioni previste, sarà esaminata con criterio cronologico, secondo l'ordine progressivo di arrivo.

Entro 30 giorni dalla presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, la Società comunicherà l'esito del procedimento, via PEC, all'indirizzo comunicato dall'operatore economico in fase di registrazione al Portale fornitori, specificando categoria merceologica principale, classe d'importo per la quale l'operatore economico risulta iscritto nonché termine di validità dell'iscrizione.

Qualora la documentazione presentata non fosse risultata completa o esauriente e qualora la Società richiedesse chiarimenti/integrazioni in merito ai documenti presentati in sede di Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, il termine per la valutazione viene sospeso, previo avviso all'interessato, sino a che l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e/o le integrazioni richiesti/e.

In caso di esito negativo del procedimento, unitamente all'esito, verranno comunicati (con le stesse modalità previste per la comunicazione dell'accoglimento della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori) anche i motivi.

Inoltre, sia nel corso del procedimento di iscrizione, che per tutta la durata della permanenza nell'Elenco fornitori, la Società si riserva di effettuare approfondimenti e/o verifiche sulla veridicità delle/i dichiarazioni/documenti presentate/i.

Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione della Società, secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori economici da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dell'iscrizione per la categoria merceologica principale per la quale l'esito della verifica è stato negativo.

ART. 13 - ESTENSIONE

L'operatore già iscritto può chiedere, entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima iscrizione all'Elenco fornitori, l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie merceologiche o classi di

importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e specifico e negli altri requisiti richiesti dal precedente articolo 8.

Dal momento che l'operatore economico può richiedere, anche in momenti differenti, iscrizione per una o più categorie merceologiche principali e che per ciascuna di tali categorie possono pertanto essere previste date di iscrizione differenti, per "data di prima iscrizione" si intende la data di comunicazione avvenuta iscrizione meno recente con riferimento alle categorie per le quali l'operatore economico risulta già iscritto.

Si riporta di seguito un esempio per chiarire meglio il contenuto di quanto sopra esposto:

Esempio:

- Domanda di iscrizione presentata per le categorie A e B in data 15/05/2019
- Comunicazione di iscrizione per la categoria A inviata in data 15/06/2019
- Comunicazione di iscrizione per la categoria B inviata in data 17/06/2019
- La data di prima iscrizione è 15/06/2019.

Nel caso di estensione dell'iscrizione il soggetto interessato deve corredare la domanda già presentata della documentazione di cui al precedente articolo 11 riferita alla categoria merceologica principale per la quale richiede una nuova iscrizione, e procedere al pagamento del contributo aggiuntivo come previsto al precedente articolo 10.

Nel caso di estensione della sola classe di importo il soggetto interessato deve corredare la relativa domanda già presentata della documentazione di cui al precedente articolo 11 riferita alla nuova classe di importo, e procedere, se ricorrono i presupposti, al pagamento del contributo aggiuntivo come previsto al precedente articolo 10. Nel caso di estensione della sola classe di importo resta ferma la scadenza originaria dell'iscrizione effettuata per la categoria merceologica principale per la quale è stata effettuata l'estensione.

Nel caso in cui siano decorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla data di prima iscrizione all'Elenco fornitori, l'operatore economico deve procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione secondo quanto indicato al successivo articolo 14.3.

Si riportano di seguito alcuni esempi per chiarire meglio il contenuto di quanto sopra esposto:

1° Esempio:

- Domanda di iscrizione presentata per la categoria A in data 15/05/2019
- Comunicazione di iscrizione per la categoria A inviata in data 15/06/2019 (Data di prima iscrizione)
- L'operatore economico richiede l'iscrizione alla categoria B in data 15/09/2019
- L'operatore economico deve procedere al pagamento del contributo aggiuntivo

2° Esempio:

- Domanda di iscrizione presentata per la categoria A in data 15/05/2019
- Comunicazione di iscrizione per la categoria A inviata in data 15/06/2019 (Data di prima iscrizione)
- L'operatore economico non procede con il rinnovo dell'iscrizione per la categoria A
- L'operatore economico richiede l'iscrizione alla categoria B in data 15/07/2020.
- L'operatore economico deve procedere al rinnovo dell'iscrizione secondo le modalità descritte al successivo articolo 14.3.

ART. 14 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO

14.1 Durata dell'iscrizione

La validità dell'iscrizione all'Elenco fornitori, per ogni singola categoria merceologica principale per la quale viene richiesta l'iscrizione, è pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla comunicazione di iscrizione di cui al precedente articolo 12, fatti salvi i casi di cancellazione indicati al successivo articolo 16.

14.2 Aggiornamento periodico delle informazioni

Gli operatori economici iscritti all'Elenco fornitori dovranno mantenere aggiornati i dati inseriti in fase di iscrizione e comunicare ogni loro variazione.

Tale obbligo va assolto entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al verificarsi delle variazioni o entro la data di scadenza della documentazione scaduta. Il mancato adempimento comporterà la sospensione dall'Elenco fornitori.

La Società comunque, sulla base delle informazioni e dei documenti trasmessi dall'operatore economico, istituirà un servizio di monitoraggio delle scadenze documentali. Pertanto almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza di un qualsiasi documento rilevante ai fini dell'iscrizione segnalerà, mediante apposita comunicazione via email all'operatore economico, i documenti in scadenza che, se non tempestivamente aggiornati, comporteranno la sospensione dell'operatore economico come meglio specificato al successivo articolo 15.

14.3 Rinnovo annuale dell'iscrizione

Almeno 2 mesi prima della scadenza annuale dell'iscrizione, l'operatore economico deve procedere al rinnovo della stessa, esclusivamente tramite il Portale fornitori, seguendo la procedura indicata al precedente articolo 11.

Per il rinnovo dell'iscrizione l'operatore economico deve procedere nuovamente al pagamento degli importi inizialmente versati per la prima iscrizione e indicati al precedente articolo 10.

La Società verificherà il possesso dei requisiti richiesti e quindi provvederà al rinnovo dell'iscrizione secondo le stesse modalità e termini previsti per l'operatore economico che chiede l'iscrizione per la prima volta.

Decorso il termine di validità dell'iscrizione all'Elenco fornitori senza che l'operatore economico abbia ottenuto il rinnovo, l'iscrizione all'Elenco fornitori sarà sospesa e conseguentemente l'operatore economico non potrà essere invitato alle gare rientranti nella categoria merceologica principale per la quale è stata comminata la sospensione.

Si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente articolo 13.

ART. 15 - CAUSE DI SOSPENSIONE

La Società si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione dall'Elenco fornitori come di seguito descritto.

Si procede alla sospensione dell'iscrizione nei seguenti casi:

1. la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori di cui al precedente articolo 8;
2. eventuali gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne;
3. eventuali prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
4. quando l'operatore economico non adempia all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria iscrizione nei termini previsti all'articolo 14.2;
5. in caso di inadempienza all'obbligo di aggiornamento annuale dell'iscrizione di cui al precedente articolo 14.3;
6. quando un operatore economico precedentemente iscritto subisca e/o comunichi variazioni sensibili nei requisiti di iscrizione relativamente alla sua qualificazione originaria.

In ogni caso, l'iscrizione può essere immediatamente sospesa qualora siano riscontrate fattispecie o siano in corso procedimenti che integrano una potenziale perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione e determinano il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire le prestazioni/forniture di beni/servizi o di lavori oggetto della qualificazione per inadempienze di rilievo.

La Società comunicherà il relativo provvedimento di sospensione all'interessato con adeguata motivazione.

Al provvedimento seguirà, qualora ritenuto necessario, una fase di verifica e di istruttoria in contraddittorio. Al termine di questa fase, qualora sia accertata definitivamente la condotta che ha determinato il provvedimento di sospensione, si procederà con la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco fornitori.

Il provvedimento comporta, per l'operatore economico, il mancato invito alle gare.

L'operatore economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata.

Lo stato di sospensione non può protrarsi oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi prorogabili, nel caso fossero necessari ulteriori approfondimenti, per un ulteriore periodo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi; decorsi tali termini la Società deciderà o per la riammissione o per la cancellazione ai sensi di quanto di seguito previsto.

ART. 16 - CAUSE DI CANCELLAZIONE

Si procederà alla cancellazione di ufficio dell'iscrizione, nei seguenti casi (oltre alle casistiche sopra elencate nell'ipotesi in cui, all'esito della fase di verifica e di istruttoria in contraddittorio, sia accertata la condotta che ha determinato il provvedimento di sospensione o nell'ipotesi in cui lo stato di sospensione si prolunghi oltre i 90 giorni):

1. nell'ipotesi in cui, all'esito della fase di verifica e di istruttoria in contraddittorio, sia accertata la condotta che ha determinato il provvedimento di sospensione come meglio precisato al precedente articolo 15;
2. nell'ipotesi in cui lo stato di sospensione si prolunghi oltre i 90 giorni naturali e consecutivi;
3. cessazione di attività;
4. richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
5. in presenza di gravi accadimenti tra i quali a titolo esemplificativo e non tassativo:
 - dichiarazioni mendaci;
 - comunicazioni negative, da parte della competente Prefettura riguardante l'operatore economico e/o i soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011;
 - provvedimenti interdittivi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

In caso di cancellazione ne viene data comunicazione scritta all'operatore economico interessato, via mail, all'indirizzo comunicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale fornitori.

L'operatore economico potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione della Società.

In caso di cancellazione dall'Elenco fornitori, una nuova iscrizione non potrà essere richiesta prima di 6 (sei) mesi dall'avvenuta cancellazione, o del termine stabilito e comunicato in sede di cancellazione. La nuova iscrizione sarà comunque soggetta ad una preliminare specifica istruttoria sul superamento delle criticità.

ART. 17 - TUTELA DELLA PRIVACY

Si rimanda all'apposita sezione del Portale fornitori.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Le controversie relative alla applicazione delle Norme del Regolamento e quelle relative alla iscrizione, sospensione e/o cancellazione nell'Elenco fornitori sono di competenza del TAR del Lazio.

ALLEGATI

I seguenti documenti allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento:

- Allegato 1 - Domanda di Iscrizione all'Elenco fornitori;
- Allegato 2 - Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferita ai requisiti di ordine generale;
- Allegato 3 - Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferita ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Allegato 4 - Fac simile certificato di regolare esecuzione;
- Allegato A - Elenco categorie merceologiche - Elenco e descrizione delle categorie merceologiche attive per le quali è possibile richiedere l'iscrizione nell'Elenco fornitori.

I predetti allegati, così come il presente Regolamento, sono disponibili sul Portale fornitori nella sezione "Elenco fornitori".

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE
DELEGATO

ROCCO SABELLI

